

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

Determinazione n. 91 del 28-09-2026

OGGETTO: OS n° 22/2021 e O.S. n° 92/2024. Procedura negoziata senza bando, ex art. 5, comma 1, lett. c) dell'OS n°22/2021, per l'affidamento del contratto dei lavori di *"Riparazione del danno e adeguamento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani Regina Margherita di proprietà dell'ASP 1 di Teramo"*.
CUP: B41B21006630001 – **CIG:** B8E2541E62. Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con OS n°22/2021 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei danni sisma 2016 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – USR Abruzzo è stato individuato come Soggetto Attuatore per la riparazione del danno e l'adeguamento sismico dell'edificio di proprietà della ASP 1 di Teramo denominato "Regina Margherita";

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 138 del 27/10/2025, che qui si intende integralmente richiamata, è stato disposto l'avvio della procedura per l'affidamento del contratto dei lavori del predetto edificio, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. c), dell'OS n° 22/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

DATO ATTO, altresì, che per la selezione degli operatori economici da invitare per la successiva procedura negoziata è stata svolta una specifica indagine di mercato ai sensi dell'All. II.1 al D.lgs. n. 36/2023 e che con Determinazione n. 7 del 21/01/2026 che qui si intende integralmente richiamata si è dato atto della conclusione della prima fase relativa all'indagine di mercato, ad esito della quale sono stati individuati, applicando i criteri di selezione previsti dall'Avviso, n. 13 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, dando contestualmente avvio alla seconda fase della procedura;

RILEVATO che l'USR Abruzzo, per le sue funzioni di stazione appaltante in fase di gara, ha utilizzato la piattaforma certificata di e-procurement denominata "Acquistinretepa", in modalità ASP per le procedure sopra la soglia comunitaria, gestita da Consip s.p.a.;

PRESO ATTO che:

- come stabilito nel disciplinare di gara il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 23:59 del 02/03/2026;
- entro il termine sopra indicato, a fronte dei n° 13 operatori economici inviati, sono pervenute n° 9 offerte da parte dei seguenti concorrenti (elencati in ordine alfabetico):
 - CINGOLI NICOLA & FIGLIO S.r.l. – P.IVA [];
 - COCCIA VINCENZO S.r.l. – P.IVA [];
 - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. – P.IVA [];
 - CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOC. COOP. – P.IVA 03343881201;
 - D'ADIUTORIO COSTRUZIONI S.p.A. – P.IVA 01606700670;
 - EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. – P.IVA 00111640660;
 - F.LLI PERSIA S.r.l. – P.IVA 01496220672;
 - GAVIOLI RESTAURI S.r.l. – P.IVA [];
 - INGG. ARMIDO E PIERLUIGI FREZZA S.p.A. – P.IVA [];
- i restanti operatori economici invitati: Strever S.p.A., Felici S.r.l., I.CO.RES. S.r.l. e So.Al.Co. S.r.l., non hanno presentato offerta;

RILEVATO che con Determinazione n. 22 del 05/03/2026 si è proceduto alla costituzione del Seggio di gara ai

sensi del punto 18 del disciplinare di gara e in accordo con le previsioni dell'art. 93 comma 7 de Codice, per l'apertura, lettura e valutazione delle offerte economiche, l'attribuzione dei punteggi relativi alle stesse; l'apertura, lettura e verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, seggio che risulta così costituito:

- Ing. Caterina Mariani, in qualità di presidente
- Ing. Biagino Masiello, in qualità di componente;
- Dott.ssa Giuliana Marroncelli, in qualità di componente;

RILEVATO, altresì che, sulla base delle dichiarazioni appositamente rese e conservate agli atti, nei confronti dei suddetti componenti del Seggio di Gara non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;

PRESO ATTO che il Seggio di gara si è riunito per la prima seduta pubblica il giorno 05 marzo 2026 alle ore 10:00, come previsto nel disciplinare di gara, adottando per la procedura in argomento il ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'OS n° 22/2021, come espressamente specificato nella decisione a contrarre e al punto 19 del disciplinare di gara;

VISTO il verbale n° 1 della seduta del 05/03/2026 durante la quale il Seggio di gara ha svolto le seguenti operazioni:

- apertura in ordine cronologico di presentazione a sistema della busta contenente le offerte economiche ed esame della documentazione in essa contenuta ai sensi degli artt. 19 e 20 del disciplinare di gara;
- procedere alla lettura dei ribassi percentuali offerti, nonché dei costi aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera dichiarati dagli operatori economici;
- rilevare che tutti gli operatori economici, ad eccezione del Consorzio Integra Soc. Coop. e della Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A., hanno trasmesso entrambi i documenti economici previsti dal disciplinare, mentre per i predetti operatori risulta presente la sola offerta economica di sistema;
- rilevare che, per l'operatore economico F.Ili Persia S.r.l., sussiste una incongruenza nei valori relativi ai costi aziendali della sicurezza indicati nei due documenti economici prodotti;
- stabilire che, in caso di difformità tra il modello di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante e l'offerta economica di sistema, prevale il valore riportato nell'offerta economica di sistema;
- redigere la seguente graduatoria provvisoria sulla base dei ribassi offerti:

Posizione	Operatore Economico	Ribasso (%)	Stato
1°	Consital	34,43%	AMMESSO
2°	D'Adiutorio Costruzioni S.p.A.	33,18%	AMMESSO
3°	Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A.	28,29%	AMMESSO CON RISERVA (<i>manca modello SA</i>)
4°	Coccia Vincenzo S.r.l.	27,71%	AMMESSO
5°	Gavioli Restauri S.r.l.	23,24%	AMMESSO
6°	F.Ili Persia S.r.l.	22,14%	AMMESSO
7°	Edilfrair Costruzioni Generali S.p.A.	21,77%	AMMESSO
8°	Cingoli Nicola & Figlio S.r.l.	20,33%	AMMESSO
9°	Consorzio Integra Soc. Coop.	16,67%	AMMESSO CON RISERVA (<i>manca modello SA</i>)

DATO ATTO che, sulla base di quanto evidenziato nel sopra citato verbale n° 1 il presidente del Seggio di Gara ha disposto l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A. e Consorzio Integra Soc. Coop., in relazione alle difformità riscontrate nella documentazione economica presentata;

VISTO il verbale n° 2 della seduta del 31/03/2026 durante la quale il Seggio di gara ha svolto le seguenti operazioni:

- prendere atto che, in riscontro alle richieste formulate nell'ambito del soccorso istruttorio, gli operatori economici Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A. e Consorzio Integra Soc. Coop. hanno trasmesso nei termini assegnati le integrazioni documentali richieste;
- prendere atto che, all'esito delle valutazioni svolte, tutti gli operatori economici concorrenti risultano ammessi alla fase successiva della procedura;
- procedere, ai sensi del Disciplinare di gara e in applicazione dell'inversione procedimentale, alla verifica della documentazione amministrativa del primo e del secondo operatore economico in graduatoria, nonché di un ulteriore operatore economico individuato mediante sorteggio;
- prendere atto che, a seguito di estrazione casuale, è stato individuato l'operatore economico F.Ili Persia S.r.l. quale ulteriore soggetto da sottoporre a verifica della documentazione amministrativa;
- procedere all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici CONSITAL, D'Adiutorio Costruzioni S.p.A. e F.Ili Persia S.r.l.;
- rilevare, all'esito delle verifiche effettuate, la necessità di attivare il soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori economici:
 - CONSITAL, per la produzione della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse;
 - D'Adiutorio Costruzioni S.p.A., per la regolarizzazione della sottoscrizione delle dichiarazioni rese;
 - F.Ili Persia S.r.l., per discordanza nei dati di fatturato e incompletezza della documentazione relativa ai certificati di esecuzione lavori;

VISTO il verbale n° 3 della seduta del 22/04/2026 durante la quale il Seggio di gara ha svolto le seguenti operazioni:

- esame della documentazione integrativa trasmessa dagli operatori economici CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOC. COOP. (CONSITAL), D'Adiutorio Costruzioni S.p.A. e F.Ili Persia S.r.l. in riscontro al soccorso istruttorio attivato nella precedente seduta;
- prendere atto dell'esito positivo del soccorso istruttorio per gli operatori economici CONSITAL e D'Adiutorio Costruzioni S.p.A., avendo gli stessi prodotto documentazione completa, coerente ed idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse;
- prendere atto dell'esito negativo del soccorso istruttorio per l'operatore economico F.Ili Persia S.r.l., in quanto la documentazione prodotta non è risultata idonea a comprovare i requisiti dichiarati con riferimento ai Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) richiesti dalla lex specialis;
- proposta di esclusione dell'operatore economico F.Ili Persia S.r.l. dalla procedura di gara, per mancato superamento del soccorso istruttorio;
- Formulazione della graduatoria definitiva e proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico risultato primo classificato CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOC. COOP. (CONSITAL), che ha presentato un ribasso percentuale pari al 34,43% sull'importo a base di gara;

n°	Denominazione	Ribasso Offerto	Ci = Ai / Amax	STATO
1°	Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop. (CONSITAL)	34,43%	1,00	AMMESSO
2°	D'Adiutorio Costruzioni S.p.A.	33,18%	0,96	AMMESSO
3°	Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A.	28,29%	0,82	AMMESSO
4°	Coccia Vincenzo S.r.l.	27,71%	0,80	AMMESSO
5°	Gavioli Restauri S.r.l.	23,24%	0,67	AMMESSO
6°	Edilfrair Costruzioni Generali S.p.A.	21,77%	0,63	AMMESSO

7°	Cingoli Nicola & Figlio S.r.l.	20,33%	0,59	AMMESSO
8°	Consorzio Integra Soc. Coop.	16,67%	0,48	AMMESSO
—	F.Ili Persia S.r.l.	22,14%	—	ESCLUSO

Amax = 34,43%

DATO ATTO che con comunicazione prot. Unico RA n. 17201 del 27/04/2026 lo scrivente RUP ha notificato il provvedimento di esclusione dalla procedura per le motivazioni ivi riportate all'operatore economico F.LLI PERSIA S.r.l.;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n° 130 del 02/10/2025 si è proceduto all'affidamento dell'incarico per la direzione lavori in favore della società TPS Ingegneria S.r.l., che ha designato quale Direttore dei Lavori l'Arch. Lia Martegiani, professionista in organico alla stessa;
- è in corso di realizzazione l'affidamento dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha acquisito apposita dichiarazione sostitutiva da parte del direttore dei lavori incaricato in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 4 del DL 189/2016, secondo cui il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse;

DATO ATTO che la stazione appaltante, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, provvederà prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice, salvo le deroghe di cui all'art. 7 dell'OS n. 22/2021, secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, collegio costituito nel caso specifico da n. 3 membri il cui compenso sarà determinato con riferimento all'art. 5, c. 5, dell'OCSR n. 109/2020, con costi ripartiti tra le parti;

DATO ATTO che, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione;

DATO ATTO che all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'appaltatore dovrà costituire e consegnare all'Ufficio, nei termini ivi indicati, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui importo è previsto negli atti di gara cui si rinvia integralmente;

VISTO l'articolo 32 del DL n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del DL n° 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n° 114/2014, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza, vigente dal 24 luglio 2023, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del DL n° 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del predetto Accordo per l’esercizio dei compiti di Alta Sorveglianza in vigore, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori per un importo pari o superiore a un milione di euro sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell’ANAC, e che pertanto, in virtù del disposto del successivo comma 2 dello stesso articolo, l’Ufficio è tenuto a inviare all’autorità competente gli atti ivi elencati puntualmente per ciascuna fase dell’affidamento del contratto;

PRESO ATTO del positivo parere preventivo reso, dopo varie interlocuzioni, da ANAC in data 23/10/2025, prot. n. 0135578 in virtù dell’Accordo in precedenza richiamato, in merito alla verifica della documentazione di gara trasmessa per l’espletamento della procedura dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che all’esito della procedura di gara, gli atti inerenti all’aggiudicazione sono stati trasmessi alla Unità Operativa Speciale di ANAC, ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Accordo, giusta nota prot. RA n. 5747 del 15/05/2026;

VISTA la nota n. 54568 del 05.06.2026 con la quale l’Autorità, nel comunicare la rilevazione di criticità, invitava questa Stazione Appaltante a fornire chiarimenti e rinviava la formulazione del parere positivo all’esito degli stessi;

DATO ATTO che questo USR ha avviato le verifiche richieste dall’Autorità attraverso la consultazione delle banche dati informatizzate e presso la Procure competenti per l’acquisizione dei certificati dei carichi pendenti relativi alle consorziate e alla mandataria del consorzio;

DATO ATTO che:

- in esito alle suddette verifiche è emersa la necessità di procedere ad un confronto diretto sulle criticità riscontrate sul legale rappresentante della consorziata esecutrice PRO.GE.CO, al quale è stata contestata la violazione degli art. 483 c.p. - art. 640 bis c.p.;
- questo USR al fine di approfondire le vicende rilevate e valutare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico nell’esecuzione dell’appalto, ha convocato per un’audizione in presenza il suddetto legale rappresentante, giusta nota prot. RA n. 0263416/26.06.2026;
- la suddetta audizione si è svolta da remoto su richiesta, giusta prot. RA. N. 0272456/26, del difensore del legale rappresentante della consorziata esecutrice lo scorso 06/07/2026;
- ad esito del confronto, nel corso del quale sono state rappresentate le motivazioni alla base del rinvio a giudizio da parte del difensore – dovute alla contestazione del conseguimento di contributi COVID da parte dell’INAIL e dell’INPS nel periodo dell’emergenza sanitaria COVID - ha comunicato l’intenzione dell’impresa mandataria del consorzio di fornire controdeduzioni scritte con indicazione di eventuali misure di self cleaning da adottare;

VISTA la nota acquisita al prot. RA n. 0283306 del 13.07.2026, con cui l’impresa mandataria del Consorzio CONSITAL, al fine di garantire la massima trasparenza, il principio di auto-responsabilità e la continuità della partecipazione alla procedura comunica che, ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 3 del Codice, pur non ricorrendo elementi tali da integrare motivi di esclusione automatica di cui all’art. 94 D.lgs n. 36/2023 né alcuna delle cause di esclusione non automatica di cui al successivo art. 95, ritiene opportuno rivedere in parte, la designazione dei propri consorziati effettuata in sede di gara, estromettendo la consorziata PRO.GE.CO. e individuando, quale nuova impresa esecutrice delle prestazioni, la Società Cooperativa EDILTECNICA, con

sede a Ponzano di Fermo (FM), Via 1° maggio n. 35, C.F. omissis e P. IVA n. 02057830396, in possesso dei necessari requisiti;

RITENUTO che la misura adottata dall'operatore economico CONSITAL ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 sia tempestiva e sufficiente a superare le criticità che ostano all'aggiudicazione nei confronti del Consorzio di che trattasi e non modifica sostanzialmente l'offerta presentata, dovendosi ragionevolmente confermare altresì, sulla base delle contestazioni mosse alla Ditta consorziata PRO.GE.CO e rappresentate in sede di audizione con il legale della stessa, la non ricorrenza delle cause di esclusione automatica e non automatica e la conseguente non obbligatorietà di obblighi dichiarativi in tal senso ai sensi dell'art. 96 co 14 del Codice;

DATO ATTO CHE si è proceduto alle verifiche ex art.99 del codice sul possesso dei requisiti in capo alla Società Cooperativa EDILTECNICA effettuate attraverso la consultazione delle banche dati informatizzate;

PRESO ATTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione – UOS, con comunicazione prot. 79180 n. 20.08.2026 acquisito al prot. RA 0345946 del 03.09.2026, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dall'USR Abruzzo, ha espresso parere positivo in merito alla procedura in argomento;

DATO ATTO che la suddetta comunicazione ANAC assume valore liberatorio ai fini della prosecuzione dell'iter di gara, fermo restando che l'efficacia della stessa è strettamente subordinata alla conclusione con esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario;

CONSIDERATO altresì che in data 24/07/2026 con nota prot. RA. N. 0305311/26 la ditta Cingoli Nicola & figli s.r.l. comunicava, ai sensi dell'art. 96 co 4 e 14 del Codice, di essere incorsa successivamente alla data di presentazione dell'offerta in una violazione ivi dettagliatamente descritta, rientrante tra le cause di esclusione non automatica ai sensi dell'art.95 co 1 lett.a), e che, contestualmente la ditta relazionava sulle tempestive misure di self cleaning adottate ai sensi dell'art. 96 co 6 del Codice, allegando opportuna e circostanziata documentazione;

RITENUTO, ai sensi dell'art.96 co 6 del codice, che le misure adottate dalla ditta Cingoli siano sufficienti a dimostrare l'affidabilità della stessa e tempestivamente adottate, e che pertanto non ricorrano motivazioni per l'esclusione dalla procedura confermando l'ammissione della stessa nella graduatoria definitiva;

PRESO ATTO che, all'esito delle risultanze della procedura di gara così come emergono dai verbali allegati, risulta essere migliore efferente al ribasso la ditta **CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOC. COOP. (CONSITAL)**, la quale ha proposto un ribasso pari al 34,43 % rispetto all'importo lordo posto a base di gara, per cui risulta che i lavori possono essere aggiudicati per l'importo di € 4.778.318,42, a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 385.479,85, per un importo complessivo quindi pari a **5.163.798,27 €**, oltre IVA al 10%;

DATO ATTO che si è proceduto alle verifiche in merito al possesso in capo all'operatore economico Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop. (CONSITAL) e alle imprese consorziate esecutrici - Società Cooperativa Ediltecnica P. IVA n. 02057830396 e C.C.T. Cooperativa Costruttori Teramani Soc. Coop. Partita IVA n. 01670000676, dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara mediante l'utilizzo del fascicolo virtuale degli operatori economici (FVOE 2.0) e delle altre banche dati a disposizione della stazione appaltante e che, in applicazione del disposto di cui all'art. 99 co. 3 bis del Codice, si dispone l'aggiudicazione immediatamente efficace, previa acquisizione dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per i quali nei termini ivi indicati non è stato possibile attestare la comprova dei requisiti sul fascicolo virtuale e l'assenza di cause di esclusione con previsione di revoca dell'aggiudicazione in caso di accertata mancanza dei requisiti;

DATO ATTO che l'operatore economico e le consorziate esecutrici sono iscritte nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e risultano iscritte anche alle white-list delle rispettive Prefetture;

DATO ATTO che l'operatore economico risulta in posizione regolare rispetto agli obblighi contributivi, come da attestazione DURC prot. 56081322 del 24.09.2026;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico aggiudicatario;

DATO ATTO che il contratto è stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice;

DATO ATTO che il RUP procederà, entro il termine di cinque giorni dall'adozione del presente provvedimento, alla comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i candidati e agli offerenti ammessi tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso indicando espressamente il nominativo dell'aggiudicatario e la data di scadenza del termine dilatorio (stand still) per la stipulazione del contratto, fissato in trentadue giorni dall'invio dell'ultima comunicazione altresì, e in conformità agli artt. 36 e 90 co. 3, del D.lgs. 36/2023, le decisioni assunte in ordine alle eventuali richieste di oscuramento per segreti tecnici o commerciali, garantendo agli aventi diritto l'accesso automatico e immediato agli atti e all'offerta dell'aggiudicatario direttamente sulla piattaforma;

DATO ATTO che l'Amministrazione assolve agli obblighi di trasparenza e di pubblicità legale relativi alla presente procedura mediante la trasmissione tempestiva dei dati e degli atti alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, ai sensi degli artt. 27, 28 e 222 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità alle Delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023;

DATO ATTO che, in merito alla Relazione Unica di cui all'art. 112 del Codice, la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 3 del medesimo articolo, rinviando integralmente ai contenuti dell'avviso di aggiudicazione predisposto ai sensi dell'art. 111. Tale avviso riporta puntualmente tutte le informazioni minime obbligatorie richieste al comma 1 dell'art. 112.

VISTO il Decreto direttoriale 11 luglio 2024, n°1475, con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici, il Dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR, quale Responsabile unico del progetto (RUP) per l'intervento in oggetto, senza soluzione di continuità rispetto alla nomina di cui al Decreto 7 settembre 2021, n° 1509, avvenuta sotto la vigenza del precedente Codice n°50/2016;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con Determinazione dirigenziale n° 8 del 21/01/2022 e successivamente integrato e modificato con Determinazione dirigenziale n° 93 del 13/11/2023 e da ultimo con Determinazione dirigenziale n° 8 del 16/01/2025;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di un contratto di appalto pubblico di lavori nell'ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l'amministrazione sia l'operatore economico sono esentati dall'obbligo di contribuzione in favore dell'ANAC ai sensi del DPCM del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente

l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

DATO ATTO che l'importo complessivo lordo dell'appalto posto a base di gara ammontava ad € 7.672.834,47, esclusa IVA, di cui:

- € 7.287.354,62 per lavori a base di gara (di cui € 2.510.931,23 per costi della manodopera, come dettagliati in apposito elaborato di progetto);
- € 385.479,85 per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.

TENUTO CONTO che il predetto importo a base di gara doveva intendersi comprensivo dei costi della manodopera e che i concorrenti hanno formulato su tale importo un "ribasso complessivo" a norma dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, indicando, altresì, che i propri costi della manodopera risultano coincidenti con quelli indicati dalla stazione appaltante, e pertanto non necessitano di giustificazione (cfr. TAR Toscana (Firenze, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120) e Parere MIT 17/04/2024 n. 2505);

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera, che risulta interamente finanziata con i fondi stanziati con l'ordinanza speciale n° 22/2021, incrementati con l'ordinanza speciale n° 92/2024 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto legge n° 189 del 2016;

RITENUTO, per tutto quanto sopra espresso, che nulla osta alla aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto;

VISTO il D.lgs. n° 36/2023: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTO il D.lgs. n° 209/2024: *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

VISTA l'OCSR n. 254/2025 che all'art. 1 dispone la proroga al 31.12.2026 del regime derogatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per gli interventi di ricostruzione pubblica, garantendo la piena legittimazione all'adozione del presente provvedimento di aggiudicazione;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il DPR n. 62/2013: *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"* e in particolare l'art. 2 che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la L. n° 241/1990: *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTO il D.lgs. n° 33/2013: *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **prendere atto** dei verbali del Seggio di gara n° 1 del 05/03/2026, n° 2 del 31/03/2026 e n° 3 del

22/04/2026 il cui contenuto è stato esplicitato nelle premesse, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di **approvare** la graduatoria definitiva come segue:

n°	Denominazione	Ribasso Offerto
1°	Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop. (CONSITAL)	34,43%
2°	D'Adiutorio Costruzioni S.p.A.	33,18%
3°	Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A.	28,29%
4°	Coccia Vincenzo S.r.l.	27,71%
5°	Gavioli Restauri S.r.l.	23,24%
6°	Edilfrair Costruzioni Generali S.p.A.	21,77%
7°	Cingoli Nicola & Figlio S.r.l.	20,33%
8°	Consorzio Integra Soc. Coop.	16,67%

3. di **aggiudicare**, sulla base delle risultanze dei verbali di gara, della suddetta graduatoria e delle valutazioni successive da parte del RUP in sede di verifica dei requisiti, l'appalto dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani Regina Margherita di proprietà dell'ASP 1 di Teramo" all'operatore economico **CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOC. COOP. (CONSITAL)** – P.IVA 03343881201 con sede legale in Bologna (BO), Via Alfredo Calzoni n. 1/3 e alle due consorziate esecutrici Società Cooperativa Ediltecnica P. IVA n. 02057830396 e C.C.T. Cooperativa Costruttori Teramani Soc. Coop. Partita IVA n. 01670000676;
4. di **dare atto** che il sopracitato operatore economico, ad esito dell'apertura delle offerte economiche, è risultato primo classificato nella procedura negoziata in argomento, avendo offerto un ribasso del 34,43% sull'importo a base di gara pari a € 7.287.354,62 oltre IVA, importo comprensivo dei costi per la manodopera stimati in € 2.510.931,23 e al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di **dare atto** che le operazioni relative alla procedura in argomento si sono svolte attraverso la piattaforma certificata di e-procurement denominata "Acquistinretepa", in modalità ASP, gestita da Consip s.p.a, gara ID 6042785;
6. di **dare atto** che la stazione appaltante ha eseguito le verifiche in merito al possesso in capo all'operatore economico aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare di gara mediante l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) e delle altre banche dati a disposizione della stazione appaltante e che le suddette verifiche si sono tutte concluse con esito positivo;
7. di **dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 in quanto l'operatore economico selezionato non risulta essere affidatario di altri contratti di appalto conferiti in precedenza dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;
8. di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Importo lavori a base di gara	7.287.354,62 €
Ribasso	34,43%
Importo lavori ribassato	4.778.318,42 €
Costi sicurezza	385.479,85 €
Importo totale lavori	5.163.798,27 €
IVA 10%	516.379,83 €
TOTALE	5.680.178,10 €

9. di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati con l'OS n° 22/2021, incrementati

con l'OS n° 92/2024 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del DL n° 189/2016;

10. di **dare atto** che, lo scrivente ha trasmesso alla UOS di ANAC gli atti inerenti all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del vigente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, e che ANAC si è espressa favorevolmente sulla procedura di gara, con parere positivo e liberatorio, reso con prot. n. 79180 del 20.08.2026 acquisito al prot. RA 0345946 del 03.09.2026
11. di **dare atto** che il contratto verrà stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 18, co. 1 del Codice, mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs n. 82/2005, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, co.2 del Codice e che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
12. di **dare atto** che procederà, entro il termine di cinque giorni dall'adozione del presente provvedimento, alla comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i candidati e agli offerenti ammessi tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso;
13. di **dare atto** che l'Amministrazione assolve agli obblighi di trasparenza e di pubblicità legale mediante la trasmissione tempestiva dei dati e degli atti alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, ai sensi degli artt. 27, 28 e 222 del D.lgs. 36/2023 e in conformità alle Delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023;
14. di **dare atto** che, che lo svolgimento della presente procedura è formalmente documentato nella Relazione Unica sulle procedure di aggiudicazione (ex art. 112 del Codice), i cui contenuti si intendono integralmente assolti tramite il rinvio all'avviso di aggiudicazione predisposto ai sensi dell'articolo 111 del Codice;
15. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione

Pubblica USR 2016

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)